



COMUNE DI QUAREGNA

Regolamento delle Entrate Comunali

TITOLO I

Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I

Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali, con la sola esclusione delle entrate tributarie e dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi vigenti in materia.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di gestione del patrimonio in particolare.

4. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

Capo II
Entrate Ordinarie Comunali

Articolo 2
Individuazione delle entrate ordinarie

1. Costituiscono entrate ordinarie comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi per l'uso di beni comunali e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione delle entrate tributarie e dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Le entrate ordinarie comunali sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Articolo 3
Forme di gestione delle entrate

1. L'organo dell'Ente competente per legge determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente e nel rispetto della stessa.

Articolo 4
Regolamenti per tipologie di entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata patrimoniale può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 5
Determinazione canoni, prezzi, tariffe delle entrate comunali

1. Le tariffe e i prezzi pubblici saranno approvati dall'organo competente in ossequio alle disposizioni legislative vigenti.

2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo si intendono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Articolo 6
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dall'Organo competente ai sensi di legge con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione dei canoni, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 5.

2. Salvo diversa disposizione di legge, nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Capo III

Gestione delle entrate ordinarie comunali

Articolo 7

Soggetti responsabili delle entrate ordinarie comunali

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse curando tutte le operazioni utili a tal fine, comprese l'attività istruttoria di controllo, verifica e recupero del credito, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dalle disposizioni normative vigenti rispettando i tempi e i modi indicati nel regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 8

Modalità di pagamento delle entrate ordinarie comunali

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 9
Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge relativi alla disciplina del procedimento amministrativo.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate, nel pieno rispetto delle norme vigenti, mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla vigente normativa .

Articolo 10
Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con titolo esecutivo, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, oneri o indennizzi, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione secondo le forme previste dalle leggi vigenti

Articolo 11 **Dilazioni di pagamento**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di esecuzione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti. Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio-economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge se più favorevoli per il debitore:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere tributario;

- durata massima: ventiquattro mesi;

- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, se più favorevole al debitore, nella misura legale.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere richieste e concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 1.549.37, per revocare le procedure esecutive il contribuente dovrà prestare idonea garanzia a mezzo di polizza fidejussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi oppure cauzione costituita nei termini di legge pari all'importo del debito residuo.

Articolo 12 **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Capo IV
RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 13
Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene nel rispetto della specifica normativa vigente tenendo conto anche del fatto che il servizio sia:

1. Affidato al concessionario della riscossione;
2. Svolto in proprio dal Comune;
3. Affidato a terzi iscritti nell'apposito albo regolamentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 14
Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 10. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza vengono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Articolo 15
Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore nell'importo di euro 12,00 complessive così come previsto dall'art. 25 L. 289/2002, salvo quanto diversamente previsto dagli specifici regolamenti comunali se più favorevoli al debitore.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di entrate dove per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese spese, interessi, ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario Responsabile.

TITOLO II

Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali

TITOLO II

Disposizioni generali

Capo I

Articolo 16

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi vigenti in materia.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

4. Il reperimento delle risorse tributarie è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Capo II

Entrate Tributarie Comunali

Articolo 17

Individuazione delle entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie comunali quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

3. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;

- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- imposta comunale sulle imprese, arti, professioni;
- addizionale sul consumo di energia elettrica;
- addizionale IRPEF;
- compartecipazione IRPEF.

Articolo 18 **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente e nel rispetto della stessa.

Articolo 19 **Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata tributaria può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo, approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso.

3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 20 **Determinazione aliquote e tariffe delle entrate tributarie comunali**

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi è attribuita all'organo competente ai sensi di legge e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto dalle leggi che disciplinano ogni tributo.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

Articolo 21
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dall'organo competente ai sensi di legge con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 20.

2. Salvo diversa disposizione di legge, nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza con specifica deliberazione dell'organo competente, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Capo III
Gestione delle entrate tributarie comunali

Articolo 22
Soggetti responsabili delle entrate tributarie comunali

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dall'organo competente dell'ente ai sensi delle disposizioni normative in vigore.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse curando tutte le operazioni utili a tal fine, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dalle disposizioni normative vigenti rispettando i tempi e i modi indicati nel regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 23
Modalità di pagamento delle entrate tributarie comunali

1. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della L. 388/2000, e nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, in via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie e regolamentari, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;

b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio tesoreria;

c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.

2. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.

3. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

4. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di legge specificamente previste.

5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi del co. 166 della L. 27/12/2006 n. 296.

Articolo 24 **Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi vigenti in materia di riscossione dei tributi e delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti. Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio-economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere patrimoniale;

- durata massima: ventiquattro mesi;

- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura legale così come previsto dal co. 165 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere richieste e concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 1.549.37, per revocare le procedure esecutive il contribuente dovrà prestare idonea garanzia a mezzo di polizza fidejussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi oppure cauzione costituita nei termini di legge e pari all'importo del debito residuo.

Articolo 25 **Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge relativi alla disciplina del procedimento amministrativo.

4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate, nel pieno rispetto delle norme vigenti, mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla vigente normativa .

Articolo 26
Attività di accertamento e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 27
Rimborsi – Interessi

1. Ai sensi del co. 164 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. Ai sensi del co. 165 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, la misura annua degli interessi è determinata nel saggio di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a lui spettanti a decorrere dell'eseguito versamento.

Capo IV
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 28
Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Quaregna per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dalla vigente legislazione in materia di tributi locali e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 29
Ambito dell'applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 30

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 31

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa e seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 32 **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 31, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Articolo 33 **Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 34 **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Dirigente dell'Ufficio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 35 **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento, della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera l'importo di 1.032,91 Euro.

Articolo 36 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nei casi espressamente consentiti dalla vigente normativa in materia.

4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 37
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Capo V
ATTIVITA' CONTENZIOSA e STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 38
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate.

Articolo 39
Autotutela

1. L'amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti e nel rispetto della normativa vigente.

2. L'istanza di autotutela proposta dal contribuente, in seguito a notifica di atti liquidativi o accertativi da parte dell'Ente, comporta la sospensione degli effetti di tali atti fino alla notificazione di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso secondo la normativa vigente. Il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

3. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;

- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo, nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento è diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

6. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni semestre.

Articolo 40 **Rappresentanza dell'ente in giudizio** **Conciliazione giudiziale**

1. Nelle controversie giudiziarie l'ente interviene tramite il funzionario responsabile del tributo o il legale incaricato, che rappresentano il Comune in ogni grado di giudizio.

2. Essi potranno anche accedere, qualora lo ritengano opportuno alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

3. Per ogni conciliazione giudiziale intervenuta, il funzionario o il legale incaricato relazionerà a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Capo VI **RISCOSSIONE COATTIVA**

Articolo 41
Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali, avviene normalmente attraverso le procedure previste dalla vigente normativa in materia di riscossione delle imposte o nel rispetto della specifica normativa disciplinante le relative procedure tenendo anche conto che il servizio sia:

1. Affidato al concessionario della riscossione;
2. Svolto in proprio dal Comune;
3. Affidato a terzi iscritti nell'apposito albo regolamentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 42
Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 26.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione vengono iniziate, nei limiti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

3. Ai sensi del co. 163 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 43
Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori sia inferiore nell'importo di Euro 12,00 complessivi, così come previsto dall'art. 25 L. 289/2002, salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

TITOLO III

***Adeguamento allo statuto dei diritti
del contribuente
e
Norme Finali***

TITOLO III

CAPO I

Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

Articolo 44

Diritto all'informazione

1. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche al fine di ridurre al minimo i casi di contenzioso per errata interpretazione o applicazione della legge, curando la predisposizione di testi coordinati

e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali assumendo idonee iniziative di informazione elettronica e cartacea, mettendola a disposizione gratuitamente dei contribuenti.

Articolo 45
Diritto alla conoscenza degli atti e alla trasparenza

1. L'amministrazione comunale assicura la chiarezza e l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, e a tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in possesso degli uffici comunali competenti o di altre amministrazioni, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare; tali atti sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l'esercizio del potere di autotutela.

2. Preventivamente all'iscrizione a ruolo di imposte e tasse o alla comunicazione di diniego al rimborso, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione l'amministrazione, a pena di nullità, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o richiede i documenti mancanti nel termine di 30 giorni.

3. Negli atti di natura tributaria vengono obbligatoriamente indicati l'autorità a cui ricorrere, i termini e le modalità di presentazione del ricorso, indicando nel contempo l'organo competente a riesaminare l'atto in sede di autotutela, organo che si identifica con lo stesso ufficio che ha emesso l'atto.

Articolo 46
Diritto all'integrità patrimoniale

1. Qualora si accerti in modo definitivo che l'imposta, la tassa o il canone non erano dovuti o erano dovuti in misura minore di quella accertata, l'Ente è tenuto a rimborsare il costo della fidejussione che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso.

Articolo 47
Diritto alla compensazione

1. Il diritto alla compensazione è esteso a tutte le entrate tributarie proprie dell'ente.

Articolo 48
Diritto al rispetto della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni al contribuente che ha

seguito le indicazioni dell'Ente o in relazione a comportamenti derivati da ritardi, omissioni od errori dell'Ente stesso.

Articolo 49
Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative delle entrate tributarie comunali, di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 50
Diritti del contribuente sottoposto a verifica

1. L'amministrazione ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il controllo delle denunce e l'accertamento di imposte, tasse e canoni connessi alle stesse, svolge verifiche esterne sulla base di esigenze effettive, in modo da recare il minimo intralcio possibile alle attività del contribuente, previo avviso dello stesso almeno cinque giorni prima della verifica.

CAPO II

NORME FINALI

Articolo 51

Vigenza e Formalità

1. Le norme di cui ai Titoli I, II e III di questo regolamento entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53 co. 16 L. 388/2000.

2. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il presente regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge vigenti.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

4. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.